



# Procura della Repubblica del Tribunale di Macerata

Prot. 1924/2015

Oggetto:---Direttive in materia ambientale a seguito dell'entrata in vigore degli artt. 318-bis e ss. d. to l. vo n. 152/06---

Ai sostituti procuratori sede  
Ai componenti della Sezione di Polizia Giudiziaria in materia di reati ambientali  
Al sig. Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato  
Al sig. Comandante Noe dei CC di *Ammona*  
Ai sig. ri Responsabili dei Servizi di Igiene Ambientale dell'Asur  
Al sig. Comandante della Polizia provinciale  
Ai Comandanti dei Vigili Urbani del circondario  
E p.c. :  
Sig. Questore  
Sig. Comandante Provinciale dei CC  
Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Oggetto: rettifica della precedente direttiva del 20.5.15

1.La legge n. 68/15 ha introdotto la possibilità di estinguere i reati ambientali- previsti (solo) dal d. to l. vo n. 152/06- punibili solo con la pena pecuniaria dell'ammenda, alternativa a quella detentiva dell'arresto (con esclusione, quindi, dei reati puniti , a livello edittale, con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria), mediante regolarizzazione, secondo le previsioni dei nuovi artt. 318.bis e ss. d. to l.vo n. 152/06,sulla falsariga di quanto già previsto per i reati contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro.

2.Presupposto essenziale di applicabilità della nuova procedura estintiva è quello che i fatti costituenti contravvenzione di cui sub 1." non abbiano cagionato "danno o pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette". Solo in tal caso, l'interessato potrà chiedere di poter estinguere la contestazione mediante il pagamento di una

somma di danaro , pari ad un quarto della sanzione pecuniaria edittale massima.

3. Ai fini dell'individuazione concreta delle situazioni legittimanti la procedura estintiva , reputo che sia necessario per il competente ufficiale di polizia giudiziaria consultare pregiudizialmente- in prima battuta e nell'immediatezza dell'accertamento del reato - il sostituto procuratore di turno, al fine di verificare insieme a lui:3.a) sia la sussistenza dei presupposti di fatto ,tali da far escludere danno o pericolo concreto per le risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche; 3.b) sia l'opportunità di procedere comunque a sequestro preventivo ex art. 321,commi 1 e/o 2, c.p.p. dell'area interessata dall'illecito ambientale.

4. Ritengo, peraltro, opportuno che in sede di comunicazione di reato vengano analiticamente indicati quali siano gli elementi di fatto legittimanti in concreto il giudizio di " mancanza di pericolosità o dannosità concreta", producendo all'uopo in ogni caso documentazione fotografica.

5. Sottolineo ,peraltro, che la valutazione di cui sub 3 e 4 debba essere effettuata da un ufficiale di polizia giudiziaria "specializzato in materia ambientale"(e- quindi-da un ufficiale di p. g. della Polizia Provinciale o dell'Asur o del Corpo Forestale-se avvenuto in boschi o zone verdi protette - o del Noe dei CC),al quale l'ufficiale di p.g. con competenza "generica" dovrà subito rivolgersi, privilegiando quello in grado di intervenire con maggior tempestività, previo contatto telefonico con il numero di pronto intervento che ogni corpo di polizia specializzato in materia ambientale dovrà porre a disposizione degli altri.

6.Si pone evidentemente l'esigenza di individuare quali possano essere- ai fini di una uniforme valutazione interpretativa- i presupposti per ritenere sussistente la dedotta situazione di assenza di pericolosità e/o dannosità . Innanzitutto, si dovrà trattare di un illecito ,suscettibile di integrale superamento mediante opere di rimessione in pristino dello stato originario da parte del trasgressore . L'ufficiale di p.g.

"specializzato" dovrà ,quindi, indicare nella comunicazione di reato quali siano i concreti interventi necessari per giungere alla "restitutio in integrum" ambientale, al di là dell'eventuale accertata carenza di autorizzazione per l'esercizio di determinate attività (di per sé costituente solo una mancanza meramente formale ).

7. Una volta che il p.m. competente alla trattazione del fascicolo (che a decorrere dalla sua immissione in possesso sarà la collega PIREDDA , come da modifica del programma organizzativo dell'ufficio , già disposta) ritenga in concreto sussistente una situazione di fatto, suscettibile di regolarizzazione , il competente ufficiale di p. g. "specializzato" provvederà ad impartire le specifiche prescrizioni del caso, individuando anche un termine ragionevolmente congruo ("non eccedente il periodo tecnicamente necessario) per porre in essere le richieste regolarizzazioni .

8. Una volta spirato il detto termine (**suscettibile di proroga da concedere ECCEZIONALMENTE e previa apposita MOTIVAZIONE da parte del competente ufficiale di p.g. specializzato, che ne dovrà comunque informare il p.m. interessato**), entro i successivi 60 giorni (e, quindi, auspicabilmente in concreto entro 30 giorni), l'ufficiale di p. g. dovrà procedere ad ispezione, finalizzata ad accertare l'avvenuta regolarizzazione, dandone comunicazione alla sezione di p.g. in materia ambientale di questa Procura, che procederà alla trattazione di tutti i procedimenti per cui sia stata avviata la regolarizzazione de qua). Nel caso in cui accerti l'avvenuta realizzazione delle opere di ripristino prescritte, l'ufficiale di p. g. specializzato prescriverà all'indagato di pagare la sanzione amministrativa entro i 30 giorni successivi, inviando copia di detta richiesta alla citata sezione di p.g. e poi comunicando la prova documentale dell'avvenuto pagamento , che dovrà essere effettuato tassativamente entro 120 giorni dalla scadenza del termine di regolarizzazione.

Macerata, 22-10-15

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

